

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2004, n. 33818 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 4 marzo 2004 al 3 marzo 2005, per un totale massimo di 631 lavoratori dipendenti dalla ditta Zincocelere in liquidazione S.p.A..

L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/88.

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Decreto legislativo 8 aprile 2004, n. 110 "Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi".

Il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'art. 20 della legge n. 14/2003 (legge comunitaria 2002), estende le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223/1991 ai datori di lavoro privati non imprenditori relativamente alle procedure per l'attivazione dei licenziamenti collettivi. Prevede l'iscrizione dei lavoratori licenziati nelle liste di mobilità ma non il diritto, per gli stessi, alla relativa indennità.

Ai suddetti lavoratori, inoltre, non vengono applicate le agevolazioni contributive, previste dagli articoli 8 e 9 della già menzionata legge n. 223/1991, a vantaggio dei datori di lavoro che assumono personale dalle liste di mobilità.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 aprile 2004, n. 33880 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 33856 del 9 aprile 2004, con decorrenza 2 settembre 2002, per un massimo di 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 aprile 2004, n. 33885 "Trattamento speciale edilizia".

Autorizza, per il periodo 25 agosto 2003 – 24 novembre 2005, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Taranto per le attività indicate dal decreto in parola.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004 "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004".

Stabilisce che, per l'anno 2004, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato e in aggiunta ai lavoratori già ammessi prima del 1° maggio 2004, ulteriori 20.000 cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

E' compito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedere al monitoraggio dei flussi d'ingresso ai fini del rispetto della quota suindicata.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 aprile 2004, n. 33893 "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, c. 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di ex lavoratori delle società Belleli Montaggi S.r.l. – Belleli Elettrico Strumentale S.r.l. – Belleli Off Shore S.r.l. – SIMI Sistemi S.r.l.".

Proroga, ai sensi dell'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società indicate nel titolo del decreto, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004.

La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20%.

L'onere complessivo, pari a euro 8.470.272, è posto a carico del Fondo per l'occupazione, istituito con decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993; è affidato all'INPS il compito di controllare i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2004 "Attuazione art. 4, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003, in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi per il settore agricolo".

Il provvedimento, previsto dalla legge n. 250/2003 (legge finanziaria per il 2004), sancisce che l'importo delle sanzioni dovute per il mancato o ritardato pagamento dei premi contributivi ed assistenziali, a carico delle aziende agricole, interessate da eventi eccezionali espressamente indicati nel decreto in parola, è pari al tasso degli interessi legali purché i suddetti eventi si siano verificati entro il 30 settembre 2003.

E' prevista, inoltre, in specifici casi, la rateizzazione dei debiti fino a venti rate trimestrali.

Legge 23 aprile 2004, n. 104 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2004, n. 41 recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione".
(Sono descritte in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione).

Stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, per i conduttori che abbiano manifestato, *entro il 31 ottobre 2001*, la volontà di acquisto, secondo le disposizioni dell' art. 3, c. 20, del decreto legge 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001 e successive modificazioni, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

Tali disposizioni si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il rimborso, per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse, è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili. Tale rimborso è, però, effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di definire i rapporti e compensare i minori introiti delle società di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legge n. 351/2001, e successive modificazioni, conseguenti all'applicazione della presente norma, si provvede, secondo i criteri indicati con uno o più decreti di natura non regolamentare dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Viene, infine, estesa la possibilità dell'alienazione della sola nuda proprietà, riconosciuta ai conduttori ultrasessantacinquenni che abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 351/2001, e successive modificazioni, con riferimento al solo diritto di usufrutto, anche ai conduttori nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi portatori di handicap.

Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Il decreto in argomento attua l'art. 8 della legge n. 39/2003 (legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro) introducendo alcune importanti novità.

Art. 1. Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di assumere e coordinare, nel rispetto delle competenze regionali, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro con particolare riferimento all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale.

Art. 2. Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive.

Istituisce, nell'ambito di una organizzazione piramidale, una Direzione generale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, compresi gli enti previdenziali.

Art. 3. Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

Al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici nonché le priorità degli interventi ispettivi, è nominata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali una Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza costituita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente, dal Direttore generale della Direzione generale di cui all'art. 2 della presente norma, dal Direttore generale dell'INPS, dal Direttore generale dell'INAIL, dal Comandante generale della guardia di finanza, dal Direttore generale dell'agenzia delle entrate, dal Coordinatore generale delle aziende sanitarie locali, dal Presidente

del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare (art. 78, c. 1, della legge n. 448/1998), da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 4. Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza.

E' compito delle Direzioni regionali del lavoro, dopo aver sentito le Direzioni regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinare l'attività di vigilanza secondo le direttive della Direzione generale.

La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del direttore regionale del lavoro, convoca periodicamente i presidenti dei comitati del lavoro e l'emersione del sommerso, di cui al decreto legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002, al fine di fornire elementi utili all'elaborazione delle direttive.

Art. 6. Personale ispettivo.

Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro il quale opera in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato.

L'attività di verifica degli obblighi previdenziali e contributivi è svolta, altresì, anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti previdenziali, ai quali però non è riconosciuta la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Art. 8. Prevenzione e promozione.

E' compito delle Direzioni regionali e provinciali organizzare anche attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro con particolare riferimento alle novità legislative e interpretative in materia di lavoro.

Art. 9. Diritto di interpello.

Le associazioni di categoria, gli enti professionali e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro o agli enti previdenziali, per la materia di loro competenza, quesiti sull'applicazione della normativa di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 10. Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce una banca dati telematica, quale sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro, deputata a raccogliere tutte le informazioni relative ai datori di lavoro ispezionati e all'andamento del mercato del lavoro al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi sul territorio.

Art. 11. Conciliazione monocratica.

Qualora la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente lo ritenga opportuno può esser avviato un tentativo di conciliazione sulle controversie ad essa segnalate. Il suddetto tentativo può avvenire anche nel corso dell'attività di vigilanza su proposta dell'ispettore incaricato. Con il versamento dell'importo concordato in sede conciliativa, per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti e il pagamento delle somme spettanti al lavoratore, si estingue il procedimento ispettivo.

Art. 12. Diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Prevede la possibilità di diffida accertativa per crediti retributivi qualora nel corso dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti retributivi a favore dei lavoratori. Il datore di lavoro può, comunque, promuovere tentativo di conciliazione entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa.

Art. 13. Diffida.

In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale e qualora si rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, il personale ispettivo provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili entro il termine prestabilito.

Art. 14. Disposizioni del personale ispettivo.

Prevede che le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme cui la legge attribuisce un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.

Art. 15. Prescrizione obbligatoria.

Nel caso in cui, invece, si rilevi una violazione di carattere penale, punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda, il personale ispettivo impartisce al contravventore un'apposita prescrizione obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 758/1994.

Art. 16. Ricorso alla Direzione regionale del lavoro.

E' ammesso nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione ai sensi della legge n. 689/1981, il ricorso in via alternativa davanti alla Direzione regionale del lavoro entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 17. Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

Il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso la Direzione regionale del lavoro e composto dal Direttore regionale del lavoro che lo presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell' INAIL, decide, entro il termine di novanta giorni, sui ricorsi avverso atti di accertamento o ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso atti di accertamento degli Istituti previdenziali che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 aprile 2004, n. 33952 "Trattamento speciale edilizia".

Autorizza, per il periodo 3 aprile 2002 – 2 luglio 2004, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Messina per le attività indicate dal decreto in parola.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2004 "Disposizioni applicative, relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE, nel territorio dello Stato, per l'anno 2004".

La presente circolare, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, indica le procedure da seguire per l'ingresso per lavoro subordinato e l'accesso al mercato del lavoro italiano, per i cittadini dei Paesi che entreranno a far parte dell'Unione europea a far data dal 1° maggio 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 "Disposizioni urgenti di protezione civile".

Proroga alcuni termini previsti da precedenti ordinanze in merito a situazioni di grave emergenza.

In particolare, proroga, al 31 dicembre 2005, i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Sono differiti, invece, al 31 marzo 2005, i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna del mese di ottobre 2002.

Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle suddette sospensioni sono effettuati mediante rateizzazioni pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2004, n. 34014 "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di ex lavoratori delle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni".

Proroga, fino al 31 dicembre 2004 e nel limite di spesa di 2.200.000 euro, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, c. 21 e dell'art. 9, c. 25, punto b), del decreto legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996 e dell'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003 che autorizza, nel caso di programmi per la gestione di crisi occupazionali miranti al reimpiego dei lavoratori interessati, particolari proroghe in materia di ammortizzatori sociali.

Ugualmente, proroga, fino al 31 dicembre 2004 e nel limite di spesa di 2.917.976,40 euro, l'accesso al trattamento di mobilità ai lavoratori che già utilizzavano il predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, c. 1, del decreto legge n. 393/1997 decaduto (G.U. n. 9 del 13 gennaio 1998) e del suddetto art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003.

I trattamenti in parola vengono erogati nella misura del 20%. E' compito dell'INPS controllare i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni e darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2004, n. 34015 "Proroga dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, ai lavoratori portuali ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

Dispone la proroga, ai sensi dell'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003, per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali, individuati nel verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004.

La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20%.

L'INPS controlla, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria pari a 8.000.000 di euro, i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni in argomento dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2004 "Rettifiche al decreto ministeriale del 25 marzo 2004, recante adeguamento, per l'anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati e degli invalidi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".

Agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, titolari di pensione, di assegno d'invalidità o d'indennità mensile di frequenza, di età inferiore a sessantacinque anni, ai quali è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una maggiorazione di 10.33 euro (art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000), l'importo dei redditi propri è rettificato da euro 4.913,22 a euro 4.917,90 e l'importo dei redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, da euro 10.266,36 a euro 10.276,24.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2004, n. 34088 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Dispone la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per un periodo complessivo, anche frazionato, di otto mesi, nell'anno 2004, in favore di 800 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, nonché licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali situate nella regione Friuli-Venezia Giulia e che abbiano sottoscritto il

Verbale di accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo 2004.

La concessione dei trattamenti in questione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003; l'onere complessivo pari a 9.408.000 di euro è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

L'INPS, unitamente alla regione Friuli-Venezia Giulia, è tenuto a controllare i flussi di spesa relativi all'erogazione dei trattamenti suddetti dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2004". (G. U. n. 126 del 31.5.2004)

Determina, con decreto direttoriale 24 maggio 2004, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, valide per l'anno 2004.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2004, n. 34158 "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

Autorizza la proroga, per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità, in favore delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

La misura dei suddetti trattamenti è ridotta del 20%.

Il limite di spesa è stabilito in complessivi 32.790.440 di euro ripartiti in 12.790.440 di euro per il trattamento di mobilità e 20.000.000 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, l'INPS controlla i flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni suddette

dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2004 "Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere, per l'anno 2004, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli".

Determina, nella misura di euro 42,68, il reddito medio convenzionale giornaliero, per l'anno 2004, per le fasce di reddito agrario, indicate nella tabella D della legge n. 233/1990, successivamente modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 146/1997, da valere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2004 "Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni, per l'anno 2004, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati".

Stabilisce che il reddito medio dei mezzadri e coloni che facciano esplicita richiesta di inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è parificato, per l'anno 2004, a quello determinato con decreto direttoriale del 24 maggio 2004 per la categoria dei salariati fissi. In particolare, qualora vengano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare, ai fini del presente decreto, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione" (G. U. n. 139 del 16.6.2004)

Con i decreti n. 34137 e 34138 del 28 maggio 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area dei comuni rispettivamente di Castellammare di Stabia (Napoli) (per il periodo 13 settembre 2002 - 12 dicembre 2004) e Messina (per il periodo 15 ottobre 2002 - 14 gennaio 2005) per le attività indicate dai decreti in parola.

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24 "Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative".

Apporta chiarimenti e istruzioni per l'applicazione del decreto legislativo n. 124/2004 riguardante la riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attività ispettiva di tutti gli organismi competenti.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 luglio 2004 "Ripartizione, per i settori di intervento e aree territoriali delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2004".

Il decreto stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004, pari a 1.734.346.940 di euro e delle risorse di cui all'art. 70 della legge n. 448/2001, pari a 150.000.000 di euro. Provvede, inoltre, alla ripartizione dei suddetti importi, tra i vari soggetti interessati, destinando all'INPS la somma di 808.630.000 euro.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2004, n. 34445 "Trattamento speciale edilizia".

Autorizza la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, per il periodo 31 ottobre 2003 – 31 gennaio 2006, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Bari per le attività indicate dal decreto in parola.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 luglio 2004, n. 34522 "Trattamento straordinario di integrazione salariale". (G. U. n. 206 del 2.9.2004)

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo 2 luglio 2004 – 1° luglio 2005, per un massimo di 753 lavoratori dipendenti dalla ditta "Oliit".
L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Legge 27 luglio 2004, n. 186 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse." *(Sono descritte in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione).*

Art. 1. Validità di contratti di lavoro.

Proroga, tra l'altro, al 31 dicembre 2004, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione del 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL.

Art. 1-quater. Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

Riconosce la facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Sono esclusi dal provvedimento gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia militare e civile e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E' discrezione dell'amministrazione di appartenenza, in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale, accogliere le richieste del personale.

Inoltre, il prolungamento del rapporto di lavoro non dà diritto né alla corresponsione di alcun tipo di incentivo per il posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi pensionistici e non è rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Legge 30 luglio 2004, n. 191 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica". *(Sono descritte in corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione).*

La legge apporta misure correttive ai fini del contenimento della spesa pubblica, in attuazione dell'impegno assunto dal Governo in sede ECOFIN.

Art. 1. Interventi correttivi di finanza pubblica.

Riduce di 150.000.000 di euro la disponibilità prevista per il 2004 per il Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito con legge n. 289/2002,

art. 61, c. 1, e destinato al credito d'imposta per le nuove assunzioni del Sud.

Dispone una riduzione delle risorse stanziare, per il finanziamento degli incentivi alle imprese, dalla legge n. 488/1992 e per i contratti di programma e i contratti d'area.

Apporta modifiche all'art. 26 della legge n. 488/1999, e successive modificazioni, relativamente all'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni rendendo vincolanti i parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro Consip. Stabilisce, inoltre, a tal riguardo, che la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa.

Dispone la riduzione di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali a carico delle Amministrazioni pubbliche così come indicato in apposita tabella allegata.

Apporta una riduzione del 50% ai residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, prevedendo alcune eccezioni.

Comma 8

Prevede che, per l'anno 2004, gli enti previdenziali attuino una riduzione del 30% rispetto alle previsioni iniziali, delle spese di funzionamento per consumi intermedi di natura non obbligatoria purché tali spese non dipendano dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente. Gli importi ricavati vengono accantonati in apposito Fondo e sono resi indisponibili fino a nuova disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 9

La spesa annua, per l'anno 2004, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (così come indicate nell'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ed eccezion fatta per le università e gli enti di ricerca) per studi ed incarichi di consulenza, non deve superare la spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 - 2002, ridotta del 15%.

Comma 10

Uguualmente, viene ridotta la spesa annua sostenuta, per il 2004, dalle pubbliche amministrazioni per missioni, relazioni pubbliche, convegni; la stessa non deve superare la spesa annua sostenuta mediamente dal 2001 al 2003, ridotta del 15%.

La spesa per l'acquisto di beni e servizi realizzata da parte delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei Comuni, per l'anno 2004, non deve essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10%.

Art. 1-bis. Ulteriori interventi correttivi.

Apporta modifiche all'art. 18 del DPR n. 601/1973 e stabilisce l'aumento dallo 0,25% al 2% dell'imposta sui finanziamenti erogati in conto esercizio, eccezion fatta per i finanziamenti per l'acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze.

Prevede un aumento dal 10% al 20%, ai soli fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale dei moltiplicatori di imposta per il calcolo della rivalutazione catastale per i beni immobili diversi dalla prima abitazione.

Stabilisce una riduzione di 479.000.000 di euro, per l'anno 2004, negli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito del "Fondo speciale", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'accantonamento per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2. Disposizioni in materia fiscale.

Apporta modifiche all'art. 1 del decreto legge n. 209/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 265/2002 e, in particolare, prevede, un aumento dallo 0,20% allo 0,30% della misura dell'imposta sostitutiva applicata alle riserve matematiche delle assicurazioni del ramo vita, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente nonché quelle riguardanti i fondi pensione o i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124/1993.

Dispone un aggravio della tassazione a titolo di IRAP per le Banche e gli altri Enti o società finanziarie modificando il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 446/1997. Esclude, infatti, dal valore della produzione, ai fini del calcolo della base imponibile, le riprese del valore verso la clientela, le rettifiche di valore e gli accantonamenti su crediti verso la clientela.

Sopprime le agevolazioni per le fondazioni bancarie abrogando il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 153/1999, relativo alla riduzione del 50% dell'aliquota IRES.

Art. 4. Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici.

Prevede, fra l'altro, la possibilità di vendere non solo gli immobili adibiti ad uffici pubblici ma anche quelli destinati a questo scopo ed attualmente non adibiti a tale finalità.

Art. 5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.

Pone le basi per adeguare la normativa sul condono edilizio alla sentenza 196/2004 della Corte Costituzionale con la quale viene dichiarata la parziale illegittimità di alcune disposizioni introdotte con l'art. 32 del decreto legge n. 269/2003.

Proroga al 10 dicembre 2004 il termine per la domanda di condono edilizio e dispone una serie di proroghe al versamento per le parti restanti dell'oblazione che risulta dovuta, dell'anticipazione degli oneri di concessione e alle integrazioni delle domande di sanatoria.

Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

Art. 1.

Precisa che le disposizioni previste dalla legge in argomento si applicano alle vittime, di nazionalità italiana, e ai familiari superstiti di atti terroristici compiuti nel territorio nazionale o extranazionale.

Art. 2.

Nei confronti delle suddette persone, che abbiano subito una invalidità permanente, si applica, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto, l'art. 2 della legge n. 336/1970, e successive modificazioni.

Per coloro che sono stati già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una maggiorazione della misura della pensione.

Art. 3.

A coloro che abbiano subito una invalidità permanente inferiore all'80% della capacità lavorativa è riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi, ai fini dell'anzianità pensionistica maturata, della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto nonché di altro trattamento equipollente. La suddetta pensione è, inoltre, esente da IRPEF.

Art. 4.

Coloro, invece, che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa sono equiparati, ad ogni